

**ACCORDO INTEGRATIVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AL
PATROCINIO ERARIALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 771, DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2018 N. 145**

tra

l'Avvocatura Generale dello Stato e Consip S.p.A.

- Considerato che l'articolo 51-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha modificato l'art. 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio per il 2019) al fine di prevedere che la Consip s.p.a. (di seguito denominata "Consip") si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (di seguito denominata "Avvocatura") ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e difesa nei giudizi in cui sia attrice e convenuta, relativi oltre che alle attività svolte nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, anche alle ulteriori attività svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per conto delle amministrazioni che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi degli articoli 1 e 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
- Considerato che, ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 1611/1933, l'Avvocatura può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento.
- Considerato che l'art. 43, comma 3, del R.D. n. 1611/1933 stabilisce che, qualora sia intervenuta l'autorizzazione di cui all'art. 43, comma 1, del R.D. n. 1611/1933, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma 1 sono assunte dall'Avvocatura in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
- Considerato che ai sensi dell'art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611/1933, ove le amministrazioni pubbliche non statali e gli enti sovvenzionati sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, di cui all'art. 43, comma 1, del R.D. n. 1611/1933, intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
- Considerato che la Consip S.p.A. non dispone di una avvocatura interna e che pertanto, con riferimento al contenzioso pendente generato dalle attività svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ha, anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 51-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, conferito mandato agli avvocati del libero foro.
- Considerato che, per ragioni di efficienza, efficacia, coerenza dell'azione amministrativa, nonché al fine di rendere agevole il subentro dell'Avvocatura in tutto il contenzioso pendente si rende

opportuno estendere la disciplina relativa alle modalità di cooperazione tra la Consip e l'Avvocatura dello Stato già adottata a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 per il contenzioso relativo alle attività del programma di razionalizzazione.

- Considerato che in data 9/4/2019 l'Avvocatura dello Stato e Consip S.p.A. hanno stipulato un protocollo d'intesa per la disciplina dei rapporti relativi al patrocinio erariale avente ad oggetto le controversie in sede civile, penale ed amministrativa relative al "Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione".

tra Consip S.p.A. e l'Avvocatura Generale dello Stato si conviene quanto segue

Art. 1 – Estensione della disciplina del patrocinio erariale di Consip

1.1 Salvo quanto previsto ai successivi articoli 2 e 3, la disciplina posta dal Protocollo d'intesa sottoscritto fra le Parti per il patrocinio erariale contemplato dall'art. 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 avente ad oggetto le controversie in sede civile, penale ed amministrativa relative al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, deve intendersi applicabile, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, anche alle controversie in sede civile, penale ed amministrativa relative alle ulteriori attività realizzate da Consip svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per conto delle amministrazioni che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi degli articoli 1 e 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 2 – Subentro nei giudizi pendenti

2.1 Per i giudizi di cui all'articolo 1 pendenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 51-bis del d.l. 73 del 2021 relativamente ai quali sia già stato conferito incarico a legale del libero foro, Consip assicura la celere trasmissione all'Avvocatura dello Stato della documentazione utile per il subentro nell'attività di difesa in giudizio.

2.2 Con riferimento al contenzioso amministrativo, l'Avvocatura subentrerà in via esclusiva nei giudizi pendenti per i quali risultino espletabili tutte le attività difensive di rito e vi siano – alla data di sottoscrizione del presente accordo integrativo – almeno 20 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per il deposito di documenti.

2.3 La trasmissione degli atti ai fini della difesa nel giudizio cautelare d'appello dinnanzi al Consiglio di Stato comporta il subentro dell'Avvocatura dello Stato anche nel giudizio pendente in primo grado dinnanzi al TAR ove Consip sia già costituita tramite legale del libero foro, previa apposita comunicazione da parte di Consip all'avvocato del libero foro costituito, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al precedente periodo.

2.4 Con riferimento al contenzioso civile, l'Avvocatura subentrerà in via esclusiva in tutti i giudizi pendenti, salve le ipotesi in cui ricorrano i casi di cui all'art.43, comma 4 del R.D. n.1611/1933; tuttavia, qualora nei 20 giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione del presente accordo integrativo risultino fissate udienze e/o vi siano altri adempimenti processuali in scadenza, gli stessi resteranno integralmente a carico del difensore già costituito, cui il mandato difensivo verrà revocato a valle dell'esecuzione del suddetto adempimento.

Art. 3 - Regolazione delle spese nelle ipotesi di subentro nei giudizi in corso

3.1 Con riferimento ai giudizi di cui all'art. 2 comma 1, con riferimento al grado di giudizio nel quale l'Avvocatura è subentrata nel patrocinio di Consip, nel caso di recupero da parte dell'Avvocatura nei confronti delle controparti delle competenze e onorari di giudizio, posti a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione, l'Avvocatura riconosce a Consip la metà delle somme recuperate.

3.2. Le previsioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento alle controversie relative al Programma di razionalizzazione per le quali l'Avvocatura sia subentrata nel corso del grado di giudizio in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto in data 9/4/2019.

Art. 4 – Esclusione del coinvolgimento del MEF

4.1. Le previsioni contenute nel protocollo di intesa relative alla partecipazione del MEF-Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi agli incontri periodici di cui all'articolo 5.1 del protocollo e agli obblighi informativi di cui al 5.2. restano riferite esclusivamente alle attività relative al Programma di razionalizzazione e quindi la loro applicazione è esclusa con riferimenti ai giudizi di cui all'articolo 1 del presente accordo integrativo.

Roma

Per Consip S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Ing. Cristiano Cannarsa

per l'Avvocatura Generale dello Stato

l'Avvocato Generale dello Stato

Avv. Gabriella Palmieri Sandulli
